

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 259-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

(V. Stampato n. 259)

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nella seduta del 26 gennaio 1984 (V. Stampato Camera n. 1319)

modificato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 4 luglio 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 luglio 1984

Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza.
Giudizio direttissimo davanti al pretore

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 235 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 235. - (*Arresto obbligatorio in flagranza*). — Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza personale, o di prevenzione applicate ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena dell'ergastolo o della reclusione per delitto non colposo, quando sono colti nella flagranza di delitto non colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.

Se si tratta di delitto punibile a querela, l'arresto in flagranza deve essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà ».

Art. 2.

L'articolo 236 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 236 - (*Arresto facoltativo in flagranza*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giu-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

« *Identico.*

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza personale, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena dell'ergastolo o della reclusione per delitto non colposo, quando sono colti nella flagranza di delitto non colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.

Identico ».

Art. 2.

Identico:

« Art. 236. - (*Arresto facoltativo in flagranza*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giu-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

diziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Hanno, inoltre, la facoltà di procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive, o di prevenzione applicate ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, o di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato, quando sono colti in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a un anno.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno facoltà di arrestare, anche fuori dei casi già preveduti, chi è colto in flagranza dei delitti di cui agli articoli 341, quando il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero alla presenza di più persone, 353, 405, 406 con riferimento ai fatti indicati negli articoli 403, secondo comma, 404 e 405, 418 e 633 del codice penale, dei reati concernenti le armi o le materie esplodenti, del delitto di apologia del fascismo o delle contravvenzioni previste dagli articoli 707 e 708 del codice penale.

Se si tratta di delitto punibile a querela l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

diziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

Hanno, inoltre, la facoltà di procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, o di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato, quando sono colti in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a un anno.

Identico.

Identico ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più vicino chiunque sia colto nelle condizioni di cui all'articolo 688 del codice penale.

Art. 4.

L'articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« **Art. 505 - (Giudizio direttissimo davanti al pretore).** — Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato, entro quarantotto ore dall'arresto conducono l'arrestato direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia o, in mancanza, quello d'ufficio.

Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.

Se l'arresto è convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in libertà, si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del giudizio direttissimo.

Su istanza dell'imputato il pretore può concedere un rinvio di non più di cinque giorni per provvedere alla difesa.

Se l'arresto non è convalidato perchè non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'articolo 74. Se l'arresto non è convalidato per motivo diverso, il pretore può procedere a giudizio direttissimo se l'imputato vi consente.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Art. 3.

Identico:

« **Art. 505. - (Giudizio direttissimo davanti al pretore).** — Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia o, in mancanza, quello d'ufficio.

Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le quarantotto ore dall'arresto.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel primo o nell'ultimo capoverso dell'articolo 502.

Le disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti si applicano ai reati che non sono di competenza del pretore. »

Art. 5.

Nel primo periodo del primo comma dell'articolo 244 del codice di procedura penale dopo le parole: « o per mancanza » sono inserite le altre: « o remissione ».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si applica anche ai procedimenti in corso a tale data.

Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano il centoventesimo giorno successivo alla data suddetta.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Il pretore esercita i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice, ai sensi degli articoli precedenti ».

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.